Secondo blocco di risposte alle domande pervenute all'11 luglio 2025

1. **Nel caso di un'azienda che ha superfici lontane dallo stabilimento primario (stalla), ai fini dell'ottenimento della certificazione, è sufficiente il controllo del pascolo, acquisendo la documentazione fotografica geo riferita, effettuando in un secondo momento la visita in azienda per il controllo degli altri item?**

   R: No, l'acquisizione della documentazione da parte dell'OdC in zone territoriali distanti dallo stabilimento primario è da ritenersi soddisfacente per l'attività di pascolamento. Per ottenere la certificazione è necessario controllare anche gli altri requisiti previsti dal disciplinare.

2. **Quali modalità saranno utilizzate dai richiedenti per "presentare domanda di adesione all'Organismo di certificazione prescelto, tra quelli che hanno presentato istanza di accreditamento all'Ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), il cui elenco è disponibile sul sito MASAF nella sezione di seguito indicata" e non ancora autorizzati?**

   R: Gli operatori (allevatori interessati alla certificazione) possono presentare domanda di adesione al SQNBA presso l'Organismo di certificazione da loro scelto, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Organismo.

3. **Quali adempimenti dovranno seguire gli OdC per ricevere le credenziali/autorizzazioni necessarie alla consultazione del semaforo verde in ClassyFarm?**

   R: Gli OdC dovranno inviare una email a info@classyfarm.it per richiedere l'accesso al sistema ClassyFarm, allegando una richiesta su carta intestata che riporti l'elenco completo degli utenti da abilitare (massimo 3 utenti). Per ogni utente è necessario trasmettere le seguenti informazioni: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, email.

4. **I controlli relativi al pascolamento devono essere effettuati, nel primo anno di adesione, sul 100% degli aderenti al SQNBA sia per gli operatori in forma singola che associata? Per gli operatori singoli, si ritiene che il pascolo vada controllato al 100% degli operatori in tutti gli anni di adesione allo schema?**

   R: Si, si conferma che nel primo anno di adesione al SQNBA il controllo al pascolo debba essere effettuato sul 100% degli operatori, sia in forma associata sia singoli. Dal secondo anno, la percentuale dei controlli è riportata nell'Allegato 1 del decreto interministeriale 2 agosto 2022, parte C, paragrafo 7, Valutazione di mantenimento, Lettera A: L'Organismo di Certificazione attesta il mantenimento della conformità degli Operatori inseriti nel sistema effettuando valutazioni, anche in modalità non annunciata, come di seguito descritto:

   - *Operatori della produzione primaria: almeno una verifica annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo (forma associativa) e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari alla √N, ove N è il numero di operatori determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti.*

   In caso di forma associativa, il responsabile deve garantire la conformità del gruppo ai requisiti del SQNBA effettuando verifiche su tutti gli operatori aderenti con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo implementato in fase di adesione.

   Le verifiche degli OdC devono sempre considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione nonché considerare i dati contenuti nel sistema informativo di cui all'articolo 9 del Decreto;

Secondo blocco di risposte alle domande pervenute all'11 luglio 2025

5. **La check list di controllo del pascolo è già inserita in ClassyFarm o lo sarà a breve?**

   R: La check list di controllo sarà a breve inserita in ClassyFarm.

6. **Qual è l'evidenza documentale che consente di stabilire le superfici a pascolo per ogni allevatore e il diritto ad utilizzarle? Vi sono specifiche evidenze sul SIAN (o altre piattaforme) da cui estrapolare queste informazioni? Nella gran parte dei casi, possiamo ritenere sufficiente l'acquisizione del modello di accompagnamento (ex modello 4)? E' possibile considerare il documento di "fida pascolo" rilasciato dai Comuni, dal quale si evince l'operatore assegnatario, la specie ed il numero di capi, la superficie e i relativi dati catastali quale documento probante?**

   R: Per attestare il diritto dell'allevatore all'utilizzo dei pascoli si suggerisce di fare riferimento alla Domanda PAC o alla scheda di validazione dalla quale si evince l'utilizzo delle superfici. Il documento di "fida pascolo" rilasciato dal proprietario delle superfici pascolive o dal soggetto che le gestisce, dovrebbe in ogni caso essere collegato alla domanda PAC.

7. **Sullo stesso pascolo l'allevatore può inviare a turni (almeno 60 giorni) buona parte o anche tutta la mandria? Dev'essere l'OdC a rendicontare quanti animali nel corso dell'anno hanno fruito del pascolo? Se è un dato che deve fornire l'OdC, da dove lo evince?**

   R: Per accedere al premio previsto dall'eco-schema 1, livello 2 occorre dimostrare il pascolamento per almeno 60 giorni, anche a turni. Spetta all'Organismo di certificazione attestare il numero di animali che rispetta la condizione del pascolamento. Il rispetto della soglia minima del 30% è verificato facendo riferimento al numero di capi presenti sul Registro di stalla da BDN. È compito dell'allevatore organizzare i turni di pascolamento.

8. **Se un'azienda ha il 40% degli animali al pascolo e la rimanente in stalla, l'OdC deve obbligatoriamente verificare pascolo e stalla?**

   R: Si, perché la certificazione riguarda l'intero allevamento.

9. **Per il controllo delle superfici dedicate al pascolo, l'OdC deve verificare solo la disponibilità di 500 mq/UBA?**

   R: Sì, ai fini del benessere, l'Organismo di certificazione deve rilevare la disponibilità minima di superficie all'aperto. Il controllo può essere documentale (se gli animali non sono presenti) o visivo (contestuale alla presenza degli animali). La disponibilità di 500 mq/UBA non è riferita al pascolamento classico, ma ad una superficie minima all'aperto a disposizione degli animali, normalmente adiacente alla struttura aziendale, ove è possibile effettuare l'integrazione alimentare, funzionale al miglioramento delle condizioni di benessere degli animali.

10. **Per i piccoli allevamenti, la disponibilità di 6mq/UBA per almeno il 30% dei capi per 60 giorni è equivalente al pascolo? In questa situazione è possibile aderire alla misura dell'Eco-schema 1, livello 2?**

Secondo blocco di risposte alle domande pervenute all'11 luglio 2025

R: La superficie minima di 6 mq/UBA è riferita alla superficie disponibile in stalla, mentre al pascolo (o all'aperto) gli animali devono avere una superficie minima pari a 500 mq/UBA (il premio è collegato unicamente al pascolamento). Pertanto, con riferimento alla prima domanda, la disponibilità di 6mq/UBA per almeno il 30% dei capi NON è equivalente al pascolo. Conseguentemente alle condizioni descritte in domanda non è possibile aderire all'Ecoschema 1 per la cui adesione è necessario il pascolamento.

11. **Per quanto riguarda il controllo del pascolamento, chi deve fornire le mappe geo riferite che indicano l'area dedicata al pascolo?**

    R: In prima applicazione, la documentazione dovrà essere fornita dall'allevatore, in futuro potranno essere previste modalità di scambio dati tali da agevolare il lavoro degli OdC.

12. **Per quanto riguarda le foto da acquisire come evidenza del pascolo, quali identificativi devono essere riportati nel caso in cui le foto non siano geo referenziate?**

    R: Le foto acquisite devono riportare le seguenti informazioni:

    - la sigla della Provincia;
    - l'identificativo delle parcelle oggetto di controllo;
    - il numero progressivo della foto scattata;
    - la data del sopralluogo.

    Inoltre, le foto devono essere elencate ed inserite in ClassyFarm.

13. **Per come è riportato in check list, per l'accessibilità per il valutatore e per gli animali, le foto vanno fatte alla situazione di non conformità (cioè agli "impedimenti"). Quindi se l'accessibilità è conforme, non sono necessarie le foto, corretto?**

    R: Le foto alla via d'accesso devono essere effettuate nel caso in cui l'accesso non sia consentito, se la via d'accesso è libera, devono essere effettuate e successivamente caricate le foto che servono a dimostrare il pascolamento, se il controllo è contestuale, o l'avvenuto pascolamento, nel caso il controllo avvenga in data successiva al periodo di pascolamento, comunque nei tempi stabiliti.

14. **Se una piccola azienda (20 UBA) volesse richiedere il premio previsto da eco-schema 1 livello 2 e al momento della domanda di aiuto supera il limite di 20UBA, può comunque accedere al premio in deroga?**

    R: No, le aziende che al momento della domanda di aiuto superano le 20 UBA non possono accedere alla deroga prevista per ECO 1 livello 2. Può comunque accedere all'Eco-schema 1, livello 2 sottoponendo l'allevamento a certificazione SQNBA.

15. **Se solo gli animali che vanno al pascolo accedono all'Eco-schema 1, livello 2, gli animali che rimangono in stalla possono accedere al livello 1 del medesimo Eco-schema?**

    R: Si, gli animali che rimangono in stalla possono accedere al livello 1 dell'Eco-schema 1 a condizione che rispettino i relativi requisiti.